

## DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Circolare nº 186

Cremona, 8 marzo 2005

A TUTTE LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' EDILE ED AFFINE NELLA PROVINCIA DI CREMONA LORO SEDI

## **IMPORTANTISSIMA**

Oggetto:

- 1. Banca Dati Nazionale delle Imprese
- 2. Procedura adesione PREVEDI

## 1) B.N.I. - Banca Dati Nazionale delle Imprese

In attuazione di quanto previsto dall'Allegato 26 all'Accordo Nazionale del 20 maggio 2004 e dall'Allegato E all'Accordo Nazionale 1° ottobre 2004 le Casse Edili sono <u>obbligate</u> ad inviare <u>periodicamente</u> alla Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), secondo modalità e criteri stabiliti, le informazioni necessarie ad alimentare la BANCA DATI NAZIONALE delle IMPRESE (B.N.I.), principale strumento su cui si attuerà la procedura per il <u>rilascio</u> del **D.U.R.C.** 

Quale prima scadenza la CNCE ha comunicato che <u>entro la fine di marzo</u> c.a. le Cassa Edili sono <u>obbligate</u> ad inviare le seguenti informazioni :

- 1. DATI ANAGRAFICI imprese;
- 2. elenco imprese REGOLARI e IRREGOLARI così definite:
  - REGOLARI le imprese che hanno effettuato entro il **28 febbraio c.a.** il versamento di GENNAIO 2005 e <u>NON abbiano altri debiti</u> con la Cassa Edile per PERIODI PRECEDENTI;
  - IRREGOLARI le imprese che NON hanno effettuato entro il 28 febbraio c.a. il versamento di GENNAIO 2005 e/o abbiano altri debiti con la Cassa Edile per PERIODI PRECEDENTI;
- 3. elenco imprese REGOLARIZZATE cioè segnalate come "IRREGOLARI" ma che hanno regolarizzato la propria posizione successivamente al 28 febbraio c.a., specificando la data del versamento che determina la regolarizzazione.

Si indica alle imprese ancora non in regola con i versamenti alla Cassa Edile per il mese di GENNAIO 2005 e/o per PERIODI PRECEDENTI di regolarizzare le loro posizioni, al fine di non rientrare nell'elenco delle imprese IRREGOLARI, entro e non oltre il 21 Marzo 2005.

## 2) Procedura adesione a PREVEDI (Fondo Previdenza Complementare di settore)

Vi informiamo che le Parti Istitutive con accordo del 24 Novembre 2004 hanno comunicato che "... l'adesione del lavoratore al <u>Fondo di Previdenza Complementare</u> prescinde totalmente da qualunque intervento di integrazione della volontà ad opera del datore di lavoro" e che a tale adesione "... risulta estranea la sottoscrizione del datore di lavoro".

In conseguenza di quanto sopra l'adesione del lavoratore è valida e, quindi, efficace, con la sola firma <u>del lavoratore</u>.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti inviamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE Galligani Geom. Fabio